

BREVE GUIDA E

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO AGGIORNATA AL 25/06/2014

Gli importi per il calcolo del contributo unificato (di cui al Testo Unico sulle spese di giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) sono **aggiornati al D.L. 90 del 24 giugno 2014, in vigore dal 25/06/2014.**

C.U. GRADO APPELLO	VALORE DELLA CAUSA	C.U. PRIMO O UNICO GRADO
€ 64,50	da 0 fino a € 1.100,00	€ 43,00
€ 147,00	da € 1.101,00 a € 5.200,00	€ 98,00
€ 355,50	da € 5.201,00 a € 26.000,00	€ 237,00
€ 777,00	da € 26.001,00 a € 52.000,00 oppure INDETERMINABILE	€ 518,00
€ 1.138,50	da € 52.001,00 a € 260.000,00	€ 759,00
€ 1.821,00	da € 260.001,00 a € 520.000,00	€ 1.214,00
€ 2.529,00	da € 520.001,00 in poi	€ 1.686,00

A titolo di anticipazione forfettaria per le notifiche d'ufficio è sempre dovuta l'imposta di bollo pari ad € 27,00 (ex art.30 D.P.R. 115/2002), **tranne per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia in sede consensuale che contenziosa).**

Art. 9 D.P.R. n. 115/2002: *è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.*

MATERIA LAVORO.

Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto dalle parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, cioè € 32.298,99, facendo riferimento alla somma dei redditi di ogni componente della famiglia.

Dette controversie sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

Si fa presente che questo è il limite attuale in quanto, ai sensi dell'art. 77, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012 è stato aggiornato il limite del reddito di cui all'art. 76 ad € 10.766,33.

Ai fini dell'esenzione del pagamento del C.U. le parti devono presentare **autocertificazione** ai sensi della vigente normativa, a cui andrà allegata copia di un documento di identità della parte.

La cancelleria lavoro e previdenza potrà inviare a campione una quota delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni.

C.U. GRADO APPELLO LAVORO	VALORE DELLA CAUSA	C.U. APPELLO ORDINARIO
64,50	controversie di previdenza e assistenza obbligatoria	
€ 32,25	da 0 fino a € 1.100,00	€ 64,50
€ 73,50	da € 1.101,00 a € 5.200,00	€ 147,00
€ 177,75	da € 5.201,00 a € 26.000,00	€ 355,50
€ 388,50	da € 26.001,00 a € 52.000,00 oppure INDETERMINABILE	€ 777,00
€ 569,25	da € 52.001,00 a € 260.000,00	€ 1.138,50
€ 910,50	da € 260.001,00 a € 520.000,00	€ 1.821,00
€ 1.264,50	da € 520.001,00 in poi	€ 2.529,00

SEZIONI CIVILI ORDINARIE

- A seguito della riforma, il contributo è stato **umentato della metà per i giudizi di impugnazione** (quindi non solo per l'**Appello** ma **anche per il Reclamo.**) ed è stato **raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione (in tale procedimento è richiesto anche il pagamento di un'imposta fissa pari € 168,00).**
- Il regime del C.U. per le **Domande Riconvenzionali** ed **Appelli Incidental** è cambiato dall'01/01/2012.
Art. 14 co. 3 T.U. Spese di Giustizia: "*La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando **modificano la domanda** o propongono **domanda riconvenzionale** o formulano **chiamata in causa** o svolgono **intervento autonomo**, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al **contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato**, determinato **in base al valore della domanda proposta**".*
- In Appello anche i procedimenti speciali assumono la forma di un ordinario giudizio di merito, pertanto non sono previste riduzioni di alcun tipo, tranne che in materia di lavoro.
- **Il rito non è rilevante ai fini del contributo unificato.**

Azione civile nel processo penale

Se nel processo penale viene chiesta **solo la condanna generica** del responsabile, l'esercizio dell'azione civile **non è soggetto al pagamento** del contributo unificato.

Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno, in caso di accoglimento della domanda, il contributo è dovuto in base al valore dell'importo.

Omesso o insufficiente pagamento del C.U.

Si applicano gli artt. 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), dunque all'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto, nonché la sanzione prevista richiamata dall'**art.16 d.p.r.115/02**.

- Nell'atto introduttivo del giudizio o nella nota d'iscrizione a ruolo:
 - Ove il difensore **non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** e il proprio **numero di fax** ai sensi degli artt. 125, co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992;
 - ovvero qualora la parte **ometta di indicare il codice fiscale**.

IL C.U. E' AUMENTATO DELLA META'

- Nell'atto introduttivo del giudizio o nella nota d'iscrizione a ruolo:
 - Ove **manchi la dichiarazione del valore** si assume lo **scaglione più alto**.
(quindi, nel caso sia proposto appello, lo scaglione più alto corrisponde a € 2.199.00);
 - Il valore della controversia dichiarato nella nota d'iscrizione a ruolo e nell'atto introduttivo del giudizio, non potrà essere né corretto, se errato, né modificato successivamente all'iscrizione a ruolo.

Anche nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o in altre ipotesi di prenotazione a debito, l'avvocato è tenuto ad indicare il **valore della causa**, per non incorrere nella precedente sanzione.

- La ragione dell'eventuale esenzione deve sempre risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art.10, comma 6, D.P.R. 115/02).

Procedimenti d'Appello con contributo unificato di importo fisso € 147,00

- Procedimenti in camera di consiglio (libro IV, titolo II, capo VI - artt. 737-742-bis c.p.c.);
- Separazione/Divorzio giudiziale dei coniugi (art. 706-710 c.p.c., L. 898/70) e procedimenti di modifica delle condizioni di separazione/divorzio;
- Volontaria giurisdizione.

CASI PARTICOLARI:

Giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed a sentenza dichiarativa di fallimento.

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento **sconta il contributo intero in base al valore della causa**, perché la riduzione della metà era limitata alla fase di opposizione davanti al tribunale, che è stata abrogata. Lo stesso avviene nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti la specialità del giudizio si esaurisce con il procedimento di I grado. Pertanto, l'impugnazione avverso la

sentenza che conclude detti procedimenti, assume le forme di un **ordinario giudizio di appello** per il quale **NON E' APPLICABILE LA RIDUZIONE DEL C.U. PREVISTA DALL'ART. 13 COMMA 3** (DPR 115/2002, circolare ministeriale del 29/09/2003 n.1/12244/15/44 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff.1).

Procedimento sommario di cognizione (art. 702 e segg. c.p.c.).

Il comma 3 dell'art. 13 D.P.R. 11/2002 dispone che il contributo è **ridotto alla metà per i processi speciali previsti dal libro IV, titolo I c.p.c.** tra i quali rientra il procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.

Chiaramente qualora, ai sensi dell'art. 702 ter, 3° comma, "*il giudice ritenesse che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria*" e fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (dunque il procedimento prosegue con rito ordinario), la parte che ha versato il contributo unificato iniziale dovrà effettuare l'integrazione per la metà del contributo non pagato.

Nel caso invece del **procedimento d'appello ex art. 702 quater**, il contributo unificato è **dovuto per intero**, in base al valore della causa, e secondo gli aumenti previsti della Legge di Stabilità 2012 (circ. Min. Giustizia 4/08/2009), trattandosi di un giudizio di tipo impugnatorio.

Giudizio di opposizione alla stima

Il procedimento sommario di cognizione viene applicato anche alle controversie aventi ad oggetto **l'opposizione alla stima** ex art. 54 D.P.R. 307/2001, novellato dall'art. 29 d.lgs. 150/2011.

Nell'ambito di tale processo, la Corte d'Appello è chiamata a pronunciarsi come **Giudice di Primo e Unico grado e non come Giudice d'Appello**, dunque il contributo dovuto sarà quello previsto per il I grado, senza applicare l'aumento della metà, che è limitato ai giudizi d'impugnazione, ma anche senza dimezzamento.

Istanza di sospensione della esecutività della sentenza di I grado (Inibitoria)

Nel caso di presentazione di istanza ai sensi dell'art. 351 comma 2, c.p.c., separatamente ed ovviamente in aggiunta all'atto d'appello, sarà dovuto un **ulteriore autonomo contributo unificato pari a € 98,00**.

Istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'Appello in pendenza del ricorso per Cassazione (ex art. 373 c.p.c.).

Nel caso di presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello in pendenza del ricorso per Cassazione (ex art. 373 c.p.c.), si dovrà presentare un'iscrizione a ruolo, ed il contributo unificato richiesto sarà pari a € 98,00, oltre alla marca da bollo pari a € 27,00.

Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative

Gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative sono soggetti **“soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato dall'art. 30”** del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (comma 6-bis dell'art 10 D.P.R. n. 115/2002).

A seguito dell'introduzione di detto comma da parte della legge 191/2009 i processi in oggetto, precedentemente esenti **“da ogni tassa ed imposta”**, sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell'importo forfetario dovuto per le notifiche a richiesta d'ufficio, mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria quali l'imposta di registro (Ministero della Giustizia, circolare n. 77/2010 del 29 settembre 2010, prot. n. 11985/E/2.1.8).

Sezioni Specializzate in materia di Impresa

L'art. 2 del decreto legge 24.01.2012 n. 1, convertito nella legge 24.03.2012 n. 27, modificativo dell'art.1 del decreto legislativo 27.06.2003 n.168, ha istituito le **“Sezioni Specializzate in materia di Impresa”**, in sostituzione delle esistenti Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

In caso di instaurazione di un giudizio davanti ad una delle Sezioni Specializzate in materia d'Impresa, il pagamento del contributo unificato sarà raddoppiato nell'importo rispetto a quanto previsto per le materie ordinarie per ciascuno scaglione di valore.

L'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede difatti che per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato, così come previsto dalla seguente tabella riepilogativa:

Valore della controversia	Contributo unificato Tribunale Ordinario	Contributo unificato Tribunale delle Imprese	Contributo unificato sezione specializzata in materia d'impresa (appello)
fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 86,00	€ 129,00
superiore a € 1.100,00 fino a € 5.200,00	€ 98,00	€ 196,00	€ 294,00
superiore a € 5.200,00 fino a € 26.000,00	€ 237,00	€ 474,00	€ 711,00
superiore a € 26.000,00 fino a € 52.000,00 oppure indeterminabile	€ 518,00	€ 1.036,00	€ 1.554,00
superiore a € 52.000,00 fino a € 260.000,00	€ 759,00	€ 1.518,00	€ 2.277,00
superiore a € 260.000,00 fino a € 520.000,00	€ 1.214,00	€ 2.428,00	€ 3.642,00
superiore a € 520.000,00	€ 1.686,00	€ 3.372,00	€ 5.058,00

Processo cautelare attivato in corso di causa

Il processo cautelare attivato in corso di causa è assoggettato al contributo unificato, determinato in relazione al valore e poi dimezzato in quanto processo speciale previsto nel libro IV, titolo I, c.p.c., da aggiungere a quello già versato per l'appello o l'appello incidentale.

Esenzioni dal pagamento del contributo unificato (non in tutti i casi elencati vi è anche l'esenzione dal pagamento dei diritti forfettari ex art.30 D.P.R. 115/02):

- assegno mantenimento figli, qualora non vi siano richieste ulteriori;
- assenza e dichiarazione di morte presunta (proc. speciali libro IV, titolo II c.p.c.);
- equa riparazione (c.d. legge Pinto);
- amministratore di sostegno, interdizione e inabilitazione;
- lavoro solo nel caso in cui le parti siano titolari di un reddito ai fini I.R.P.E.F. inferiore al triplo dell'importo previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio (euro 32.298,99);
- minori, interdetti, inabili (procedimenti speciali, libro IV, titolo II c.p.c.);
- procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero;
- procedimenti elettorali (art.22, comma15, d.lgs.150/2011);
- procedimenti in materia tavolare;
- rettificazione dello stato civile;
- provvedimento di correzione errori materiali;
- fallimentare - insinuazione tempestiva;
- riassunzione di procedimento interrotto, sospeso o cancellato (Il C.U. è dovuto per ciascun grado di giudizio, tuttavia non deve essere pagato un nuovo contributo unificato in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo, come affermato nella circolare 13 maggio 2002 n. 1465/02/04 del Dip. Aff. e Giust.)
- procedimenti esenti per espressa previsione legislativa.

Prenotazione a debito del contributo unificato.

Per le amministrazioni pubbliche patrocinate dall'Avvocatura dello Stato gli importi relativi al C.U. saranno prenotati a debito. Sono uguali tutti gli altri adempimenti, ivi incluso l'obbligo di indicare il valore della controversia.

La prenotazione a debito è altresì possibile per i soggetti **già ammessi** al patrocinio a spese dello Stato, in quanto in materia civile gli effetti decorrono dalla data della delibera del Consiglio dell'Ordine e non dalla data dell'istanza. Nel caso in cui l'amesso sia appellante o appellato-appellante incidentale egli dovrà munirsi di nuova delibera del Consiglio dell'Ordine, non essendo valida in questi casi l'ammissione relativa al giudizio di I grado (art.120 D.P.R. 115/2002). Si raccomanda di attenzionare l'art.134 del T.U. Spese di Giustizia che riporta vari casi in cui l'amesso al patrocinio e le altre parti dovranno rimborsare allo Stato spese prenotate ed anticipate.

Nei giudizi relativi alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo dall'esattore, ai sensi del combinato disposto degli artt.48 del D.P.R.602/1973 e 157 D.P.R. 115/2002, il contributo è prenotato a debito a cura del medesimo concessionario.

Atti da produrre al momento dell'iscrizione a ruolo della causa

- Nota di iscrizione a ruolo con codice a barre, appositamente firmata e completa in ogni sua parte; in particolare indicare **oggetto e codice della domanda** nonché il **valore della causa**;
- Atto d'appello notificato (oppure la c.d. Velina);
- Sentenza autentica di 1° grado;
- Fascicolo di parte di 1° grado;

E' necessario apporre al fascicolo così formato l'indice dei documenti che si producono, debitamente firmato ed allegare:

- N. 3 copie dell'atto d'appello (completo della relazione di notifica) oppure della cd. Velina;
- N. 2 copie del provvedimento che si impugna.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dovrà allegarsi la delibera del Consiglio dell'Ordine in originale, e copia dell'istanza. E' necessario proporre una nuova istanza di ammissione per ogni grado di giudizio (art.120 D.P.R. 115/02).

Si precisa che in campo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorre dalla data della delibera del Consiglio dell'Ordine e non dalla data di presentazione dell'istanza.

Atti da produrre in caso di rinvii dalla Cassazione

- Nota di iscrizione a ruolo con codice a barre, appositamente firmata e completa in ogni sua parte; in particolare indicare **oggetto e codice della domanda** nonché il **valore della causa**;
- Atto di citazione in riassunzione notificato;
- Sentenza autentica di 1° grado;
- Sentenza autentica di 2° grado;
- Sentenza autentica della Cassazione;
- Fascicolo di parte dei gradi precedenti.

E' necessario apporre al fascicolo così formato l'indice dei documenti che si producono, debitamente firmato.

- N. 3 copie dell'atto di citazione;
- N. 2 copie di ciascuna sentenza (Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione).

Si precisa che il contributo unificato da versare in caso di rinvii dalla Cassazione sarà rapportato al valore della causa. La tabella relativa al contributo unificato a cui fare riferimento è quella del grado d'Appello.

Nel proseguo della controversia di ciascun atto dovranno essere prodotti originale, copia per il fascicolo d'ufficio, copia per sottofascicolo presidente, copia per sottofascicolo relatore, copie per gli scambi, secondo il numero delle parti, copie per i componenti privati nei giudizi della sezione per i minorenni.

Le controversie da iscrivere nel registro contenzioso o nel registro dei procedimenti speciali sommari dovranno essere consegnate al ruolo generale civile.

Le controversie da iscrivere nel registro della volontaria giurisdizione dovranno essere presentate direttamente alla sezione competente per materia.

E' opportuno evitare di presentarsi nella giornata del sabato in quanto, nonostante l'ufficio – inteso nel senso globale della Corte – sia aperto, di fatto singoli uffici o sezioni possono essere chiusi. Pertanto sarà sempre garantito il deposito urgente di un atto, mediante personale anche di altre sezioni, ma è ovvio che non tutte le esigenze potranno essere soddisfatte.